



Massimiliano Palmeri
Notaio

Repertorio n. 6557

Raccolta n. 2523

MODIFICA STATUTARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

- L'anno duemilaundici, in questo giorno di martedì quattordici giugno.
(14 giugno 2011)

- In Bologna, via San Giorgio n. 3, nel mio studio.

- Innanzi a me Avv. MASSIMILIANO PALMERI, Notaio in Bologna, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, sono personalmente comparsi i signori:

- **FRANCIONI MARCO**, nato a Bologna (BO) il 24 ottobre 1968, residente a Bologna (BO), via Toscana n. 89/2, Codice Fiscale dichiarato: FRN MRC 68R24 A944S;

- **FONTANELLI MARA**, nata a Imola (BO) il 2 dicembre 1962, residente a Castel San Pietro Terme (BO), via Enrico Berlinguer n. 44, Codice Fiscale dichiarato: FNT MRA 62T42 E289I;

- **BERTIERI ELISA**, nata a Ferrara (FE) il 2 ottobre 1965, residente a San Lazzaro di Savena (BO), via Galletta n. 8/G, Codice Fiscale dichiarato: BRT LSE 65R42 D548E;

- comparenti tutti cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO CHE

= allo scopo di svolgere attività solidaristica sociale, socio-sanitaria e di beneficenza, con atto a ministero del Notaio Chiara Moruzzi di Bologna in data 7 febbraio 2011, Rep. n. 815/590, registrato a Bologna il 2 marzo 2011 al n. 2404, i signori FRANCIONI MARCO, FONTANELLI MARA e BERTIERI ELISA hanno costituito una associazione denominata "**Fiori di campo ONLUS**" con sede in Bologna, via delle Belle Arti n. 8, e Codice Fiscale 91331280379;

= la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna della Agenzia delle Entrate, adita per l'iscrizione della predetta associazione nell'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, con provvedimento Prot.N. 2011/9579/N/22826 del 31 maggio 2011, ha rilevato l'esistenza di taluni profili di incompatibilità con la predetta disciplina tributaria richiedendo di apportare alcune modifiche e integrazioni allo Statuto onde consentirne l'iscrizione;

= è quindi ora intenzione dei fondatori dell'Associazione di accogliere i rilievi espressi e di adeguare conformemente lo Statuto alle indicazioni ricevute al fine di poter conseguire l'iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus.

CIÒ PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i costituiti signori FRANCIONI MARCO, FONTANELLI MARA e BERTIERI ELISA, nella anzidetta loro qualità di soci fondatori dell'Associazione "**Fiori di campo ONLUS**"


CONVENGONO DI MODIFICARE

i seguenti articoli dello Statuto della Associazione, e precisamente: ---
= l'art. 1 dello Statuto è modificato nel seguente modo: -----

"Articolo 1 - Denominazione

E' liberamente costituita una associazione non lucrativa di utilità sociale con la denominazione: "**Fiori di campo ONLUS**".

Registrato a Bologna
2° Ufficio delle Entrate
il 17 giugno 2011
al n. 7824
Esatti € 168,00



AVV. MASSIMILIANO PALMERI - NOTAIO



La Associazione dovrà fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". -----

= l'art. 4 dello Statuto è modificato nel seguente modo: -----

"Articolo 4 - Scopo" -----

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa si ispira ai principi universali di uguaglianza e di fratellanza, a una visione del mondo egualitaria, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonchè dei contributi in denaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti e/o associazioni. ---
In particolare l'Associazione promuove e organizza attività solidaristica sociale, socio-sanitaria e di beneficenza, e nell'ambito della propria attività essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. -----

L'associazione ha carattere volontario e democratico e non persegue come scopo istituzionale fini di lucro. -----

L'Associazione, per il raggiungimento dei fini statutari, svolgerà attività di sostegno a persone bisognose di assistenza o cure per disagi morali o fisici, con particolare attenzione a soggetti in età minorile - bambine e bambini - in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. -----

Nel contesto della sua attività istituzionale ed in stretta connessione con quest'ultima, l'Associazione potrà occasionalmente promuovere, organizzare e gestire azioni volte a sostenere la raccolta di fondi di modico valore da devolvere a tutte quelle iniziative rivolte in particolare al sostegno, al rispetto, allo sviluppo del mondo infantile e adolescenziale al fine di prevenire, attenuare o rimuovere lo stato di bisogno in cui versano. -----

In ogni caso resta espressamente vietato all'Associazione lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare professionisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione stessa. Gli eventuali emolumenti corrisposti ai soggetti suddetti dovranno sempre mantenersi entro i limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 460/1997. -----

Gli eventuali utili, che non potranno in alcun modo, neppure indiretto, essere divisi fra gli associati, saranno destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte per legge, statuto, o regolamento della medesima e



unitaria struttura. -----

L'Associazione non persegue fini di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati. -----

E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale fra i soci"; -----

= l'art. 8 dello Statuto è modificato nel seguente modo: -----

"Articolo 8 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----

- contributi degli aderenti; -----

- contributi di privati; -----

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -----

- contributi di organismi internazionali; -----

- donazioni e lasciti testamentari; -----

- rimborsi derivanti da convenzioni"; -----

= l'art. 12 dello Statuto è modificato nel seguente modo: -----

"Articolo 12 -----

Ogni socio ha diritto ad un voto. -----

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. -----

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci"; -----

= l'art. 19 dello Statuto è modificato nel seguente modo: -----

"Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione -----

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. -----

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei Liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 - e salva in ogni caso la diversa destinazione imposta dalla legge - sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo ovvero il fine di pubblica utilità cui destinare lo stesso". -----

Indi i componenti mi consegnano il testo dello Statuto così modificato, il quale viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per volontà dei componenti stessi. -----

Le spese del presente atto e dal medesimo dipendenti e conseguenti sono a carico della Associazione. -----

- Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, espressamente interpellati, dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 12:50 (dodici e cinquanta). -----

- Consta di numero 2 (due) fogli scritti con stampante elettronica da persona di mia fiducia ed in parte a penna di mia mano per sei pagine intere e fin qui della settimana. -----

F.TO: MARCO FRANCONI -----

F.TO: MARA FONTANELLI -----

F.TO: ELISA BERTIERI -----

F.TO: MASSIMILIANO PALMERI NOTAIO -----

Allegato "A" ad atto Rep. n. 6557/2523 -----

----- **Statuto dell'Associazione "Fiori di campo ONLUS"** -----

Articolo 1 - Denominazione -----

E' liberamente costituita una associazione non lucrativa di utilità sociale con la denominazione: "**Fiori di campo ONLUS**". -----

La Associazione dovrà fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". -----

Articolo 2 - Sede -----

L'Associazione ha sede in Comune di Bologna (BO). -----

Articolo 3 - Durata -----

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. -----

Alla scadenza del termine la durata dell'associazione si intenderà tacitamente prorogata per un altro anno, e così di seguito di anno in anno, fino a che, con preavviso di almeno tre mesi, non ne venga deciso lo scioglimento su richiesta di anche uno solo degli associati, da comunicarsi per iscritto agli altri a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Articolo 4 - Scopo -----

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa si ispira ai principi universali di uguaglianza e di fratellanza, a una visione del mondo egualitaria, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonché dei contributi in denaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti e/o associazioni. -----

In particolare l'Associazione promuove e organizza attività solidaristica sociale, socio-sanitaria e di beneficenza, e nell'ambito della propria attività essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. -----

L'associazione ha carattere volontario e democratico e non persegue come scopo istituzionale fini di lucro. -----

L'Associazione, per il raggiungimento dei fini statuari, svolgerà attività di sostegno a persone bisognose di assistenza o cure per disagi morali o fisici, con particolare attenzione a soggetti in età minorile - bambine e bambini - in ragione di condizioni fisiche,

psichiche, economiche, sociali o familiari. -----

Nel contesto della sua attività istituzionale ed in stretta connessione con quest'ultima, l'Associazione potrà occasionalmente promuovere, organizzare e gestire azioni volte a sostenere la raccolta di fondi di modico valore da devolvere a tutte quelle iniziative rivolte in particolare al sostegno, al rispetto, allo sviluppo del mondo infantile e adolescenziale al fine di prevenire, attenuare o rimuovere lo stato di bisogno in cui versano. -----

In ogni caso resta espressamente vietato all'Associazione lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare professionisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione stessa. Gli eventuali emolumenti corrisposti ai soggetti suddetti dovranno sempre mantenersi entro i limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 460/1997. -----

Gli eventuali utili, che non potranno in alcun modo, neppure indiretto, essere divisi fra gli associati, saranno destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte per legge, statuto, o regolamento della medesima e unitaria struttura. -----

L'Associazione non persegue fini di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati. -----

E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale fra i soci. -----

Articolo 5 - Soci - Criteri di ammissione e di esclusione -----

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. -----

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. -----

Articolo 6 -----


L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. -----

Le quote sono intrasferibili. -----

Articolo 7 -----

L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. -----

I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riprendere i contributi



versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi del precedente art. 6. -----

Articolo 8 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----

- contributi degli aderenti; -----
- contributi di privati; -----
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -----
- contributi di organismi internazionali; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni. -----

Articolo 9 - Organi dell'Associazione -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea degli associati; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- il Collegio dei Revisori (organo eventuale). -----

Articolo 10 - Assemblea -----

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui al precedente art. 6 ed è ordinaria o straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta dagli associati. -----

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: -----

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione; -----
- il bilancio dell'esercizio sociale. -----

L'Assemblea delibera inoltre in merito: -----

- alla nomina del Consiglio Direttivo; -----
- alla nomina del Collegio dei Revisori; -----
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. -----

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. -----

Articolo 11 -----

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. -----

Articolo 12 -----

Ogni socio ha diritto ad un voto. -----

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. -----

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide



qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. -----

Articolo 13 - Consiglio Direttivo -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. -----

Articolo 14 -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. -- Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. -----

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica, e il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. -----

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea. -----

Articolo 15 -----

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. -----

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione. -----

Articolo 16 - Presidente -----

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente. -----

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. -----

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei Soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. -----

Articolo 17 -----

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. -----

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali delle

assemblee, un libro verbali del Consiglio Direttivo e un libro Soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. -----

Articolo 18 - Esercizi sociali e bilancio -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----
Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. -----

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. -----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione -----

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. -----

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei Liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 - e salva in ogni caso la diversa destinazione imposta dalla legge - sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo ovvero il fine di pubblica utilità cui destinare lo stesso. -----

Articolo 20 - Collegio dei Revisori -----

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente. -----

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. -----

Articolo 21 - Norme applicabili -----

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1[^], Titolo II, del codice civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. -----

F.TO: MARCO FRANCONI -----

F.TO: MARA FONTANELLI -----

F.TO: ELISA BERTIERI -----

F.TO: MASSIMILIANO PALMERI NOTAIO -----

Bologna, li 17 giugno 2011

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge che

rilascio oggi in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. -

Massimiliano di Giorgio

